(N. 412)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **621**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MERLIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MARZO 1954

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500 milioni per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari per l'esercizio 1953–54.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

In aggiunta al limite di impegno di lire 1.500.000.000 disposto dalla legge 1° dicembre 1953, n. 901, per l'esercizio finanziario 1953-54, è fissato, per lo stesso esercizio, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Art. 3.

All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvede con prelevamento di uguale somma dal conto di Tesoreria concernente il Fondo gestione dell'Ufficio centrale carboni. Detta somma sarà fatta affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

La spesa di identico importo relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI